

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Il controllo e il monitoraggio degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'efficace e tempestiva attuazione del PNRR ed il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi in esso fissati, necessita l'attivazione, da parte delle Amministrazioni interessate, di adeguati sistemi di gestione e controllo, in grado di assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate entro i termini fissati.

Tale esigenza è stata rappresentata, sin dall'inizio, dallo stesso legislatore eurounitario, il quale all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, *che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza*, prevede che nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, debbano adottare *tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.*

Inoltre, il par. 2) lett. d) del medesimo articolo, individua alcune categorie standardizzate di dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, garantendone il relativo accesso, ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del PNRR. In particolare l'obbligo riguarda i seguenti dati:

- i) il nome del destinatario finale dei fondi;
- ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;

- iii) il/inome/i, il/icognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>;
- iv) un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione.

In linea con tali disposizioni il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, pone a carico delle *amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR*<sup>2</sup>, tra le altre cose, previsti obblighi di rendicontazione che attengono:

- alla regolarità della spesa;
- al conseguimento degli obiettivi intermedi e finali;
- ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa unionale e nazionale applicabile al PNRR.

A tal fine, le Amministrazioni stesse sono chiamate ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire ed individuare le frodi e i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.

Pertanto, i *Soggetti Attuatori*<sup>3</sup>, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, assumono specifici obblighi in tema di controllo riguardo:

- alla regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR<sup>4</sup>;

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

<sup>2</sup> Che l'art. 1, comma 4, lett. l), del D.L. n. 77/2021 individua nei Ministeri e nelle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR.

<sup>3</sup> L'art. 1, comma 4, lett. o) del D.L. n. 77/2021, definisce *Soggetti Attuatori*, i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

<sup>4</sup> Il dovere di controllo sulla regolarità amministrativo-contabile si estende agli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati con le procedure e le spese. Tale impegno viene garantito attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente (*controllo di regolarità amministrativo-contabile e controllo di gestione*).

- alle condizionalità PNRR previste nell'Annex CID<sup>5</sup> e negli *Operational Arrangements*<sup>6</sup> per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutti i *milestone* e *target* che compongono le medesime misure PNRR);
- agli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto come il contributo agli indicatori comuni 10<sup>7</sup> e ai *tagging*<sup>8</sup> ambientali e digitali (ove applicabili);
- al principio di *non arrecare danno significativo all'ambiente* (cd. DNSH)<sup>9</sup>;

<sup>5</sup> Allegato alla *Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia*.

<sup>6</sup> *Accordi Operativi* sottoscritti con la Commissione Europea il 22 dicembre 2021 che prevedono i così detti *meccanismi di verifica* per la dimostrazione del conseguimento di ogni singolo *milestone/target* del Piano.

<sup>7</sup> Con il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 *che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza* sono stati approvati, tra le altre cose, i c.d. *indicatori comuni* (che figurano nell'allegato) da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici:

1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria;
2. Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile;
3. Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento);
4. Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima;
5. Abitazioni aggiuntive con accesso a Internet fornito attraverso reti ad altissima capacità;
6. Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali;
7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati;
8. Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno;
9. Imprese beneficiarie di un sostegno (tra cui piccole imprese, comprese le microimprese, medie e grandi imprese);
10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione;
11. Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro;
12. Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate;
13. Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate;
14. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno.

Detti indicatori comuni, nella maggior parte dei casi, consistono in misurazioni delle *realizzazioni* dell'intervento. A ogni misura è possibile associare uno o più indicatori.

<sup>8</sup> Per ciascuna misura e submisura del PNRR sono indicati i campi di intervento degli Allegati VI e VII del Regolamento UE 2021/241 (che definiscono, rispettivamente, la *Metodologia di controllo del clima* e la *Metodologia per la marcatura digitale nell'ambito del dispositivo*), con il rispettivo TAG, il coefficiente di sostegno e l'ammontare di risorse associate. A una singola misura o submisura possono essere associati investimenti con differenti campi di intervento per TAG Climatico o Digitale, così come porzioni della spesa non utili al sostegno di alcun TAG. Gli importi indicati si riferiscono alla percentuale effettiva di contributo agli obiettivi climatici e digitali, a cui devono essere destinate rispettivamente almeno il 37% e almeno il 20% delle risorse del Piano.

<sup>9</sup> Il principio del *non arrecare un danno significativo all'ambiente* (*Do No Significant Harm - DNSH*) coniuga crescita economica e tutela dell'ecosistema e persegue modalità di realizzazione degli investimenti tali da non pregiudicare le risorse ambientali. Si tratta di un principio introdotto nell'ordinamento eurounitario dal Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 *relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e*

- ai principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani, quota SUD (ove applicabili);
- all'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolarità effettive”).

La registrazione e l’attestazione degli esiti delle attività di controllo sono realizzate grazie a funzionalità *ad hoc* previste all’interno del sistema ReGiS<sup>10</sup>. In particolare, si tratta delle funzionalità di:

- registrazione e attestazione degli esiti del controllo riferiti a *Procedure di gara e atti di competenza* per ciascuna procedura di gara espletata;
- registrazione e attestazione degli esiti del controllo riferiti a *Spese/Procedure consuntivate - Rendiconto di Progetto* per ciascuna rendicontazione di spesa

---

*recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088*. In particolare, l’art. 17 di tale Regolamento individua gli elementi in base ai quali una data attività economica è considerata in grado di arrecare un danno significativo:

- alla *mitigazione dei cambiamenti climatici*, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all'*adattamento ai cambiamenti climatici*, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro;
- all'*uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine*, se l’attività nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici;
- all'*economia circolare*, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- alla *prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento* se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- alla *protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi* se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli *habitat* e delle specie.

In relazione al *Next Generation EU* l’art. 2, par. 1, lett. 6) Regolamento (UE) 241/2021, *istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza* declina in *negativo* tale principio, definendo il *non arrecare un danno significativo* come il *non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale*

Coerentemente con tali premesse il successivo art. 5, par. 2, enuncia il principio secondo cui *Il dispositivo* (per la ripresa e la resilienza) *finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».*

<sup>10</sup> La registrazione delle verifiche svolte deve essere effettuata sul sistema ReGiS apponendo specifici *flag* informativi in corrispondenza delle aree di controllo (es: regolarità amministrativo-contabile, misure/verifiche *ex ante* titolare effettivo, misure/verifiche *ex ante* conflitto di interessi e assenza doppio finanziamento, rispetto principio DNSH, etc.). In corrispondenza di ciascun *flag* deve essere caricata idonea evidenza documentale del controllo svolto secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali titolari di misure (es: *check list*, attestazioni, verbali, nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria in ragione delle peculiarità e specificità di ciascuna riforma/del singolo investimento).

per i progetti di competenza presentata all'Amministrazione centrale titolare di misura PNRR.

Al termine di ciascuna delle due fasi di controllo, è previsto il rilascio automatizzato di una *attestazione delle verifiche effettuate* da sottoscrivere a cura dei dirigenti preposti.

Secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.L. n. 77/2021, ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, assicurando che la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione da parte dei Soggetti Attuatori siano effettuate correttamente e tempestivamente. Più in particolare, le Amministrazioni centrali titolari di Misure PNRR hanno l'obbligo di garantire il corretto utilizzo dei fondi PNRR, assicurando innanzitutto la coerenza dei criteri di selezione adottati dai Soggetti attuatori nonché delle progettualità ammesse a finanziamento con le regole e gli obiettivi del PNRR oltre che la regolarità e conformità alla normativa vigente (nazionale ed europea) delle spese sostenute e rendicontate dai medesimi Soggetti attuatori<sup>11</sup>.

In particolare, le Amministrazioni centrali titolari di Misure PNRR devono ad assicurare:

- la regolarità delle procedure di selezione, degli atti di competenza e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR (e di tutti gli atti ad esse collegate);
- l'adozione di misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità (es. frodi, conflitti di interessi, doppio finanziamento, ecc.) e per la verifica dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- il corretto ed effettivo avanzamento/conseguimento di *target e milestone*.

Anche in questo caso, a conclusione delle attività di controllo si rende necessaria la registrazione e l'attestazione degli esiti attraverso le funzionalità dedicate all'interno del sistema ReGiS<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Cfr. in tal senso l'Allegato alla Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 9 del 10 febbraio 2022.

<sup>12</sup> Detti controlli devono essere registrati all'interno della piattaforma ReGiS, mediante l'apposizione di specifici *flag* in corrispondenza delle aree di controllo (es: regolarità amministrativo-contabile, misure/verifiche *ex ante* titolare effettivo, misure/verifiche *ex ante* conflitto di interessi e assenza doppio finanziamento, rispetto principio DNSH, ecc.). Al termine di ciascuna delle due fasi di controllo

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41), ha introdotto ulteriori specifiche misure di rafforzamento delle attività di controllo e monitoraggio. In particolare, l'art. 5, di tale decreto<sup>13</sup>, al fine di assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale, dispone l'acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell'ambito dei processi di attuazione:

- del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);
- delle politiche di coesione (europee e nazionali);
- delle politiche di investimento nazionali.

Le amministrazioni competenti, pertanto, devono alimentare i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato con la trasmissione dei dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici pubblici<sup>14</sup>.

In relazione ai tali dati il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e

---

di cui sopra, è previsto il rilascio automatizzato di una *attestazione delle verifiche effettuate* da sottoscrivere a cura dei rispettivi dirigenti preposti. Tutta la documentazione di controllo deve essere conservata agli atti e, laddove previsto dal *Sistema di Gestione e Controllo* (Si.Ge.Co.) caricata all'interno delle pertinenti sezioni di ReGiS.

Le attività di rendicontazione e controllo riferite all'avanzamento/al conseguimento di *milestone* e *target*, vengono, invece, effettuate compilando alle scadenze previste, attraverso il sistema ReGIS, un *Report ad hoc* esplicativo del pieno e corretto conseguimento di tutti i requisiti associati a ciascun *milestone/target*.

<sup>13</sup> Come modificato dalla legge di conversione (L. n. 41/2023).

<sup>14</sup> L'acquisizione dei dati dei beneficiari dei processi di attuazione di PNRR, PNC e delle politiche di coesione europee e nazionali può comprendere anche dati relativi alla salute, ai minori d'età o che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (come individuati dall'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita. Rispetto ai profili attuativi la norma affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – da emanarsi previa acquisizione del parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali – la determinazione delle modalità concrete di attuazione di tali principi.

monitoraggio, dei progetti PNRR, delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, del PNC e delle politiche di investimento nazionali. Rientrano tra tali attività di trattamento dei dati anche l'incrocio e il raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Tale attività deve essere svolta nel rispetto della normativa unionale ed interna vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* e *Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.). Inoltre, il trattamento di tali dati deve svolgersi in relazione ai dati con cui le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti che ricevono benefici economici.

La Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, rende accessibili detti dati:

- alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi;
- alle Amministrazioni centrali dello Stato titolari degli interventi e dei progetti PNRR;
- agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei.

Il terzo comma dell'art. 5, istituisce, inoltre, un regime di pubblicità di detti dati, i quali sono pubblicati:

- a) ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 1, comma 1044, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021)<sup>15</sup>;

<sup>15</sup> Il quale prevede che *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli*

- b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali (*OpenCoesione*)<sup>16</sup>.

Riguardo al punto sub a), il D.P.C.M. 15 settembre 2021, che dà attuazione al comma 1044 della L. n. 178/2020, definisce le modalità operative di rilevazione dei dati di attuazione del PNRR. Detto provvedimento prevede che le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR siano responsabili del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti.

In particolare, le amministrazioni centrali, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, devono rilevare e rendere disponibili alla Ragioneria Generale dello Stato:

- i dati di pianificazione: obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali;
- i dati di attuazione: step procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti;
- ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale.

Il portale *OpenCoesione*, invece, è il portale unico italiano sull'attuazione delle politiche di coesione che raccoglie, analizza e pubblica i risultati di indagini rivolte a tutte le Autorità di gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), FESR e FSE, in Italia e in Europa. Il portale, inoltre:

---

*indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.*

<sup>16</sup> Di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) del 24 giugno 2021, n. 2021/1060/UE, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013, n. 2013/1303/UE.

- offre l'accesso ai dati sui programmi cofinanziati conformemente all'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 (regolamento generale sui Fondi Strutturali 2021-2027)<sup>17</sup>;
- permette di pubblicare in formato aperto (con licenza di riuso e metadati) le informazioni sui beneficiari ed elenca il livello minimo di informazioni da pubblicare (*Annex XII*) con maggiori dettagli rispetto al 2007-2013, conformemente all'art. 115 del Regolamento (CE) n. 1303/2013<sup>18</sup>.

È in ogni caso esclusa la pubblicazione:

- dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (di cui all'art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679);
- dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (arti. 10 del, Regolamento (UE) 2016/679);
- dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

<sup>17</sup> Tale norma richiede che ciascuno Stato membro garantisca:

- a) la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;
- b) la comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.

<sup>18</sup> In particolare, gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili:

- a) dell'elaborazione delle strategie di comunicazione;
- b) della creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi;
- c) dell'informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
- d) di pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi.

Inoltre, gli Stati membri o le autorità di gestione, al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, devono mantenere un elenco, in forma di foglio elettronico, delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, che consenta di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. Detto elenco deve essere accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico.

- i dati relativi a soggetti minori di età.

Per gli affidamenti superiori a cinquemila euro, il successivo quinto comma richiede, in ogni caso, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un *Codice Identificativo di Gara* (CIG) ordinario<sup>19</sup>. Tale operazione permette l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR e del PNC<sup>20</sup>.

A decorrere dal 1 giugno 2023 nelle fatture elettroniche relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di

<sup>19</sup> Il *Codice identificativo di gara* (CIG) è un codice alfanumerico di 10 cifre generato dal sistema informatico Simog dell'*Autorità Nazionale Anticorruzione* (ANAC) ed attribuito ai contratti pubblici stipulati in seguito ad una gara d'appalto o affidato con una delle altre modalità consentite dalla normativa in materia di contratti pubblici. Pertanto, esso permette di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d'appalto. A tal fine il CIG deve essere indicato nei documenti relativi a una data gara d'appalto, oltre che nella fattura elettronica emessa nello stesso ambito. Il CIG fornisce maggiore trasparenza alle procedure di gara, in quanto consente all'ANAC di tracciare gli scambi economici e i flussi finanziari sottesi ai contratti pubblici e di verificare il regolare svolgimento delle procedure.

In particolare, il CIG assolve le seguenti funzioni:

- comunicazione corretta delle informazioni utili agli organi di vigilanza nell'ambito delle gare;
- tracciamento delle movimentazioni finanziarie, relative all'affidamento dei lavori o delle forniture o di servizi;
- rispetto degli adempimenti contributivi, sia di privati che di enti pubblici.

Nell'ordinamento italiano sono previste quattro tipologie di CIG in ragione delle diverse tipologie di gara previste dalla normativa:

- *Smart CIG* (o CIG semplificato) per le gare di importo inferiore a 40.000 euro o negli altri casi previsti dalla legge (appalti aggiudicati ad un'impresa collegata, concorsi e contratti di progettazione basati su regole internazionali, contratti secretati). In tutte queste ipotesi la stazione appaltante può richiedere lo Smart CIG al sistema Simog fornendo un numero minore di informazioni rispetto a quelle richieste normalmente;
- *CIG master* che viene assegnato quando una singola gara che comprende più lotti viene aggiudicata da un unico operatore il quale sottoscrive un singolo contratto. In tal caso, infatti, a ogni lotto di gara viene intestato un CIG diverso ma il Responsabile del procedimento può individuarne uno da utilizzare per il pagamento di tutti i vari lotti;
- *CIG Padre* che viene richiesto nell'ambito di convenzioni e accordi quadro e individua gli iter per selezionare i contraenti;
- *CIG figlio* (o CIG derivato), legato al CIG padre, che viene utilizzato per individuare ogni contratto sottoscritto in seguito ad accordi quadro con la pubblica amministrazione.

<sup>20</sup> A tal proposito si ricorda che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la deliberazione 16 marzo 2022, n. 122, ha previsto l'acquisizione necessaria del *CIG ordinario* per gli affidamenti relativi ad investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, di importo inferiore a 40.000 euro.

altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili dovrà essere riportato il *Codice unico di progetto* (CUP)<sup>21</sup>.

Il settimo comma contiene disposizioni mirate al monitoraggio di specifiche attività di incentivazione e di sovvenzionamento di progetti finanziati con risorse pubbliche. In particolare, tali disposizioni sono rivolte alle procedure di assegnazione di incentivi che si trovino nelle seguenti situazioni di fatto:

- sono già in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 13/2023;
- ammettono il sostegno delle spese a valere sugli incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione.

In tali casi, all'atto di concessione dell'incentivo (o alla data di comunicazione del CUP), le amministrazioni pubbliche, titolari delle misure, impartiscono ai beneficiari le istruzioni necessarie a garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

I dati delle fatture elettroniche testé descritte confluiscono nella *Banca dati delle amministrazioni pubbliche* (BDAP)<sup>22</sup>. Ciò consente di semplificare il monitoraggio la

<sup>21</sup> Il *Codice unico di progetto* (CUP) è l'identificativo dei progetti d'investimento pubblico, previsto dall'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 è un codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico ed è già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa. Il CUP è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per i progetti rientranti nella c.d. *spesa per lo sviluppo*, i quali possono consistere in:

- lavori pubblici;
- incentivi a favore di attività produttive;
- contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive;
- acquisto o realizzazione di servizi;
- acquisto di beni finalizzato allo sviluppo;
- sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (*spin off* compresi), fondi di rischio o di garanzia.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere (MGO).

<sup>22</sup> Si tratta della Banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'art. 13, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, alla luce del quale, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali. Ciò al fine di:

- assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;

spesa pubblica e di valutarne, altresì, l'efficacia (comma 8). Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni che concedono gli incentivi pubblici alle attività produttive, con la finalità di semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi. Tale processo si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al *Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Infine, il comma 9, prevede che, per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica) il supporto tecnico per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare.

Il comma 9 in questione integra, infatti, l'art. 1, comma 780, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (*legge di bilancio per il 2023*) grazie all'aggiunta di un periodo in fondo al comma stesso, il quale istituisce, nello stato di previsione del MEF, uno specifico *Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica* in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR<sup>23</sup>.

La novella offre, appunto, ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di ricorrere alle forme di supporto messe a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato.

- 
- acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre;
  - dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale.

<sup>23</sup> La dotazione del Fondo in questione ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.